



# COMUNE DI MOSCIANO S.ANGELO

Provincia di Teramo

Codice Fiscale n° 82000070670

Partita I.V.A. n° 00252130679

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

**N. 126 DEL 09/11/2022**

**OGGETTO: PALAZZETTO DELLO SPORT DI PROPRIETÀ COMUNALE, UBICATO IN VIA TERRACINI. CUSTODIA TEMPORANEA. PROVVEDIMENTI**

L'Anno **duemilaventidue** il giorno **nove** del mese di **Novembre** alle ore **13:30**, presso la **Sala della Giunta**, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi convocati a seduta i componenti della Giunta Comunale.

**All'appello Risultano:**

**Presenti Assenti**

<b>1</b>	GALIFFI GIULIANO	Sindaco	<b>X</b>	
<b>2</b>	ROSSI MIRKO	Vice Sindaco	<b>X</b>	
<b>3</b>	LATTANZI LUCA	Assessore	<b>X</b>	
<b>4</b>	DI MASSIMANTONIO PIERA	Assessore	<b>X</b>	
<b>5</b>	CORDONE DONATELLA	Assessore	<b>X</b>	

**Totali:**

**5**

**0**

Partecipa alla seduta **il Segretario Generale Francesca De Camillis.**

Essendo legale il numero degli intervenuti, **Galiffi Giuliano - Sindaco** assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

## LA GIUNTA COMUNALE

### PREMESSO:

- Che il Comune di Mosciano Sant'Angelo è proprietario di diversi impianti dedicati alle attività e alla pratica sportiva, variamente distribuiti sul territorio comunale, e che gli impianti sportivi di proprietà comunale appartengono al patrimonio indisponibile dell'ente, ai sensi dell'art. 826, ultimo comma, cod. civ., essendo destinati al soddisfacimento dell'interesse della collettività allo svolgimento delle attività sportive, impianti che possono essere trasferiti nella disponibilità dei privati (purché ne facciano un uso ben determinato) solo mediante concessione amministrativa;
- Che l'appartenenza di un bene al patrimonio indisponibile ricorre in presenza del doppio requisito: soggettivo, consistente nella manifestazione di volontà dell'Ente proprietario di destinare il bene ad un pubblico servizio; e oggettivo, dell'effettiva ed attuale destinazione del bene a quel pubblico servizio;
- Che sulla gestione degli impianti sportivi l'ANAC, con Deliberazione n. 1300 del 14 dicembre 2016 è intervenuta distinguendo due tipologie di affidamento:
  1. gestione di impianti sportivi con rilevanza economica, qualificabile quale "*concessione di servizi*", ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. vv) del Codice, da affidare nel rispetto delle previsioni di cui all'art. 164 e seguenti del Codice stesso, con applicazione delle parti I e II del Codice stesso (per quanto compatibili);
  2. gestione di impianti sportivi privi di rilevanza economica, sottratta alla disciplina delle concessioni di servizi (art. 164, comma 3), ricondotta nella categoria degli "*appalti di servizi*", da aggiudicare secondo le specifiche previsioni dettate dal Codice per gli appalti di servizi sociali di cui al Titolo VI, sez. IV;
- che, pertanto, la gestione - se non assunta direttamente dall'ente - non può che sottostare alle regole dell'evidenza pubblica, in esito ad una procedura selettiva: l'affidamento a terzi della gestione di un impianto sportivo comunale deve essere inquadrato nella "*concessione di pubblico servizio*", pertanto l'ente locale che intenda affidare a terzi tale gestione è tenuto, ai sensi dell'articolo 30, comma 3, del d.lgs. n. 163/2006, ad indire una procedura selettiva tra i soggetti qualificati in relazione al suo oggetto;
- che tale disciplina è ripresa nelle attuali disposizioni del d.lgs. n. 50/2016 e s. m. i., distinguendo tra:
  1. impianti con rilevanza economica con remunerazione della gestione in grado di produrre reddito;
  2. impianti privi di rilevanza economica che devono essere sostenuti dall'ente;

**Dato atto** che il Comune di Mosciano Sant'Angelo ha sempre riconosciuto la funzione sociale dello sport e intende promuovere e sostenere ogni iniziativa atta a rendere più accessibile a tutti i cittadini, con particolare attenzione ai bambini e ai ragazzi, la pratica delle attività motorie e sportive, quale strumento di educazione e formazione sociale e personale, di prevenzione, tutela e miglioramento della salute;

**Richiamata** la delibera di Giunta Comunale n. 27 del 22.02.2019, con la quale è stata approvata l'"*Analisi della redditività degli impianti sportivi comunali*", rimessa dal Dott. Francesco Pochetti;

**Ribadito** che il Comune di Mosciano Sant'Angelo è e resta impossibilitato alla gestione diretta degli impianti di che trattasi e, in particolare, del Palazzetto dello Sport di Via Terracini, mediante l'utilizzo di proprio personale;

**Considerato** che la gestione degli impianti sportivi con rilevanza economica (*la cui gestione è remunerativa e quindi in grado di produrre reddito dalla gestione, ove peraltro il gestore si accolla il rischio operativo*), qualificabile quale “concessione di servizi” ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. vv) del Codice, deve essere aggiudicata con applicazione delle parti I e II del Codice stesso, per quanto compatibili (come previsto dall’articolo 164, comma 2, del d.lgs. 50/2016);

**Richiamata** la Determinazione Dirigenziale RG 104 del 08.02.2021, n° 11, con la quale:

- 1) **Si avviava** il procedimento per l’individuazione del nuovo gestore degli impianti sportivi di proprietà comunale, mediante pubblicazione di un avviso di manifestazione di interesse;
- 2) **Si approvava** lo schema d’avviso pubblico per la manifestazione di interesse nonché il relativo modello di istanza;
- 3) **Si disponeva** la pubblicazione dell’avviso pubblico per la manifestazione di interesse per 20 giorni naturali e consecutivi sul sito istituzionale del Comune di Mosciano Sant’Angelo e nell’apposita sezione “*Amministrazione Trasparente*”;

**Dato atto** che l’Avviso di manifestazione di interesse è stato pubblicato sul sito informatico dell’Ente dal 08.02.2021 al 28.02.2021;

**Considerato** l’esito della predetta pubblicazione;

**Richiamata** la Determinazione Dirigenziale RG 288 del 20.04.2022 e la successiva RG 387 del 02.06.2022, di riproposizione della manifestazione di interesse e ripubblicazione dell’Avviso;

**Considerati e valutati** gli esiti negativi delle predette pubblicazioni;

**Richiamata** la nota-invito n° 11399 del 03.06.2021, a firma del Responsabile del Servizio, e la risposta n° 13544 del 29.06.2021, a firma del Presidente della Polisportiva Olimpia Mosciano ASD, unico interlocutore della procedura più volte attivata, in particolare, per l’affidamento della gestione del Palazzetto dello Sport di Mosciano Sant’Angelo;

**Riscontrato** l’esito negativo della predetta fase interlocutoria;

#### **VISTI E RICHIAMATI I SEGUENTI ATTI:**

- Deliberazione del Consiglio Comunale n° 40 del 2/10/2017 e relativo Regolamento;
- Deliberazione della Giunta Comunale n° 27 del 22/2/2019;
- Deliberazione della Giunta Comunale n° 139 del 21/10/2019
- Deliberazione della Giunta Comunale n° 112 del 10/11/2021;
- Deliberazione della Giunta Comunale n° 112 del 30/9/2022;

**Vista** la successiva nota n° 22052 del 05.10.2022, a firma del Presidente della Polisportiva Olimpia di Mosciano Sant’Angelo;

**Considerato** che, nelle more dell’espletamento della nuova e ulteriore fase di evidenza pubblica per l’individuazione del nuovo gestore del Palazzetto dello Sport di Via Terracini, di proprietà comunale, risulta urgente e indifferibile l’affidamento della custodia temporanea dell’impianto stesso, al fine di preservarne l’integrità e la possibile funzionalità, ancorché ridotta, assicurando – nel contempo – la sorveglianza delle attrezzature e dei beni a qualunque titolo presenti all’interno del Palazzetto;

**Vista e richiamata** la Deliberazione di Giunta Comunale n° 185 del 31.12.2013, nonché la nota n° 8795 del 26.04.2022 a firma del Responsabile dell'Area Urbanistica;

**Ritenuto**, a fronte delle criticità ad oggi riscontrate, di dover formalizzare i seguenti indirizzi politico-amministrativi, nei confronti dei Responsabili dei Servizi interessati:

- a) *Riveste carattere d'urgenza procedere alla realizzazione dei lavori urgenti e necessari per il ripristino delle condizioni di sicurezza, di usabilità e agibilità del Palazzetto dello Sport ubicato in Via Terracini, al fine di superare tutte le fattispecie di danno e possibile pericolo per la pubblica e privata incolumità derivanti dalle criticità fino ad ora riscontrate;*
- b) *che tale operazione, in prospettiva, si rende necessaria anche ai fini del ripristino della operatività integrale della infrastruttura, coerentemente alla sua destinazione originaria, stante la valenza generale ed economica dell'immobile stesso all'interno del più ampio sistema di impianti sportivi a servizio del territorio e della collettività;*
- c) *che, in via prioritaria e in particolare, dovrà essere superata la criticità esistente all'interno della struttura, con espresso richiamo alla Deliberazione di Giunta Comunale n° 185 del 31.12.2013, a cura e spese della Polisportiva Olimpia Mosciano ASD, con la relativa acquisizione delle autorizzazioni di competenza degli Enti a qualsiasi titolo interessati;*
- d) *di autorizzare il Responsabile del servizio competente all'individuazione della stessa Polisportiva Olimpia Mosciano ASD quale soggetto affidatario della custodia temporanea del Palazzetto dello Sport ubicato in Via Terracini, al fine di preservarne l'integrità e la possibile funzionalità, ancorché ridotta in conseguenza di quanto riportato al punto precedente, assicurando – nel contempo – la sorveglianza delle attrezzature e dei beni a qualunque titolo presenti all'interno del Palazzetto stesso, nelle more dell'espletamento della nuova e ulteriore fase di evidenza pubblica per l'individuazione del nuovo gestore;*
- e) *a fronte della custodia e della sorveglianza dell'impianto, e ferme restando le operazioni da porre in essere di cui al precedente punto c), di assentire, in via temporanea, all'uso dell'impianto in favore del soggetto affidatario, che comunque, in attesa del ripristino del regolare e integrale funzionamento, sarà tenuto a individuare mettere in sicurezza le aree critiche, mantenendo in buone condizioni funzionali e manutentive le aree rimanenti;*
- f) *di sottolineare che, nell'uso dell'impianto, restano comunque a carico del soggetto custode: gli obblighi sulla sicurezza e sul lavoro posti dalla normativa vigente; la manutenzione delle cose in custodia; la sorveglianza dell'impianto sportivo e delle relative pertinenze; il controllo degli accessi; la responsabilità civile connessa alla conduzione dell'impianto sportivo derivante da quanto previsto dall'art.2043 c.c.;*

**Dato atto:**

- che l'immobile ed i beni mobili in esso contenuti verranno presi in carico dal custode così individuato nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano e che, in qualunque momento, il Comune potrà apportare all'impianto tutte le modifiche, ampliamenti, migliorie che riterrà opportuno o che si rendessero necessarie agli impianti e/o alle strutture;
- che, qualora l'impianto dovesse essere reso e rimanere inagibile in tutto o in parte, per qualunque motivo riconducibile alla volontà del Comune, nessuna indennità o compenso potranno essere richiesti dal custode al Comune per le conseguenze che avesse a risentire;
- che, in caso di lavori straordinari realizzati dal Comune per la ristrutturazione dell'impianto, il custode-fruttore non potrà chiedere al Comune indennizzo alcuno, anche nel caso in cui l'attività eventualmente attivata venisse penalizzata per la ridotta funzionalità del campo e/o dei servizi;

**Vista** la nota prot. 24332 del 2022, depositata agli atti dell'Ufficio Urbanistica;(\*)

Visto il D.Lgs 50/2016 e s.m.i.;

Visto il DPR 207/2010 e s.m.i.;

Visto il D.Lgs 267/2000;

## **DELIBERA**

1) di dare atto che la premessa narrativa è parte integrante e sostanziale del presente atto e ne costituisce motivazione, ai sensi dell'art. 3 della L. 241/90 e s.m.i.;

2) di formalizzare a fronte delle criticità ad oggi riscontrate, i seguenti indirizzi politico-amministrativi nei confronti dei Responsabili dei Servizi interessati:

- g) *Riveste carattere d'urgenza procedere alla realizzazione dei lavori urgenti e necessari per il ripristino delle condizioni di sicurezza, di usabilità e agibilità del Palazzetto dello Sport ubicato in Via Terracini, al fine di superare tutte le fattispecie di danno e possibile pericolo per la pubblica e privata incolumità derivanti dalle criticità fino ad ora riscontrate;*
- h) *che tale operazione, in prospettiva, si rende necessaria anche ai fini del ripristino della operatività integrale della infrastruttura, coerentemente alla sua destinazione originaria, stante la valenza generale ed economica dell'immobile stesso all'interno del più ampio sistema di impianti sportivi a servizio del territorio e della collettività;*
- i) *che, in via prioritaria e in particolare, dovrà essere superata la criticità esistente all'interno della struttura, con espresso richiamo alla Deliberazione di Giunta Comunale n° 185 del 31.12.2013, a cura e spese della Polisportiva Olimpia Mosciano ASD, con la relativa acquisizione delle autorizzazioni di competenza degli Enti a qualsiasi titolo interessati;*
- j) *di autorizzare il Responsabile del servizio competente all'individuazione della stessa Polisportiva Olimpia Mosciano ASD quale soggetto affidatario della custodia temporanea del Palazzetto dello Sport ubicato in Via Terracini, al fine di preservarne l'integrità e la possibile funzionalità, ancorché ridotta in conseguenza di quanto riportato al punto precedente, assicurando – nel contempo – la sorveglianza delle attrezzature e dei beni a qualunque titolo presenti all'interno del Palazzetto stesso, nelle more dell'espletamento della nuova e ulteriore fase di evidenza pubblica per l'individuazione del nuovo gestore;*
- k) *a fronte della custodia e della sorveglianza dell'impianto, e ferme restando le operazioni da porre in essere di cui al precedente punto c), di assentire, in via temporanea, all'uso dell'impianto in favore del soggetto affidatario, che comunque, in attesa del ripristino del regolare e integrale funzionamento, sarà tenuto a individuare e mettere in sicurezza le aree critiche, mantenendo in buone condizioni funzionali e manutentive le aree rimanenti;*
- l) *di sottolineare che, nell'uso dell'impianto, restano comunque a carico del soggetto custode: gli obblighi sulla sicurezza e sul lavoro posti dalla normativa vigente; la manutenzione delle cose in custodia; la sorveglianza dell'impianto sportivo e delle relative pertinenze; il controllo degli accessi; la responsabilità civile connessa alla conduzione dell'impianto sportivo derivante da quanto previsto dall'art.2043 c.c.;*

3) Di dare atto:

- che l'immobile ed i beni mobili in esso contenuti verranno presi in carico dal custode così individuato nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano e che, in qualunque momento, il Comune potrà apportare all'impianto tutte le modifiche, ampliamenti, migliorie che riterrà opportuno o che si rendessero necessarie agli impianti e/o alle strutture;

- che, qualora l'impianto dovesse essere reso e rimanere inagibile in tutto o in parte, per qualunque motivo riconducibile alla volontà del Comune, nessuna indennità o compenso potranno essere richiesti dal custode al Comune per le conseguenze che avesse a risentire;
  - che, in caso di lavori straordinari realizzati dal Comune per la ristrutturazione dell'impianto, il custode-fruitore non potrà chiedere al Comune indennizzo alcuno, anche nel caso in cui l'attività eventualmente attivata venisse penalizzata per la ridotta funzionalità del campo e/o dei servizi;
- 4) di demandare ai Responsabili di Area i conseguenti atti gestionali, ognuno per le proprie competenze;
- 5) di dichiarare, con separata votazione, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.134 – 4° comma, del D.Lgs. 267/00

**(\*) Modifica introdotta con emendamento dalla Giunta Comunale.**

---

**PARERI ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267**

**Area Tecnica - Urbanistica**

In ordine alla regolarità tecnica, si esprime **Parere Favorevole**.

Note:

P.Q.C. e in quanto necessario, a condizione che il soggetto individuato come custode-gestore temporaneo abbia la titolarità della posizione di garanzia ex art. 40 c.p., in particolare e soprattutto in ordine alle immediate operazioni finalizzate al superamento delle criticità riscontrate sull'immobile, e che venga immediatamente perimetrata e messa in sicurezza l'area interessata da tale criticità

Li, 19/10/2022

**Il Responsabile del Settore**  
(Dott. Lodovico Emilio Serranò)

---

**SETTORE (GESTIONE CONTABILE)-UFFICIO RAGIONERIA**

In ordine alla regolarità contabile, si esprime **Parere non necessario**

Note:

parerer non necessario

---

Li, 19/10/2022

**Il Responsabile dei Servizi Finanziari**  
(Daniele Gaudini)

**Si dà atto che gli Assessori Lattanzi Luca e Di Massimantonio Piera sono presenti da remoto con collegamento informatico audio-video.**

### **LA GIUNTA COMUNALE**

**Vista** la proposta di delibera che precede;

**Dato atto** che nel corso della discussione sul punto all'ordine del giorno, è emersa la volontà dell'Amministrazione di emendare la parte finale in narrativa , inserendo dopo l'ultimo capoverso della pagina 4 la seguente integrazione:

*“ Vista la nota prot. 24332 del 2022, depositata agli atti dell'Ufficio Urbanistica”;*

**Ritenuto** di dover provvedere alla approvazione della cennata proposta, con le modificazioni di cui sopra;

**Acquisiti** i pareri di cui all'art. 49 del TUEL;

**Con voti** unanimi e palesi, espressi nei modi e nelle forme di legge;

### **DELIBERA**

- Di approvare, come in effetti approva, la proposta di delibera che precede come sopra emendata.

**Inoltre,**

### **LA GIUNTA COMUNALE**

Stante l'urgenza del provvedimento;

**Con voti** unanimi e palesi, espressi nei modi e nelle forme di legge;

### **D E L I B E R A**

- Di rendere il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 – 4° comma del TUEL.



Letto, approvato e sottoscritto

**Il Sindaco**  
(Galiffi Giuliano)

**Il Segretario Generale**  
(Francesca De Camillis)

---

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

**A T T E S T A**

che la presente deliberazione:

- E' stata trasmessa all' albo on - line il 10/11/2022 per essere pubblicata per quindici giorni consecutivi (art. 124, comma 1, D.Lgs. n. 267/00).
- E' stata trasmessa con elenco n.\_24726 , in data 10/11/2022 ai capigruppo consiliari (art. 125 D.Lgs. n. 267/00);

Dalla Residenza Comunale, li 10/11/2022

**L'istruttore Amministrativo**  
Valeria Amatucci

---

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

**A T T E S T A**

che la presente deliberazione:

- o E' divenuta esecutiva il giorno 09/11/2022, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del T.U. - D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.
- o E' stata affissa all'albo pretorio comunale, come previsto dall'art. 124, comma 1, D.Lgs.n. 267/00, per quindici giorni consecutivi dal 10/11/2022 al \_\_\_\_\_.

Dalla Residenza Comunale, li \_\_\_\_\_

**L'istruttore Amministrativo**  
Valeria Amatucci

---